

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA -

AMANDOLA, COMUNANZA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO,
MONTELPARO, MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero 3 del 28-09-2017

OGGETTO: ART. 24 D.LGS. 19/08/2016 n. 175 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 11:30, in Comunanza nella sede dell'Unione, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio:

MARINANGELI ADOLFO	A	SCREPANTI MARINO	P
CESARONI ALVARO	A	CORBELLI ONORATO	P
CURTI AUGUSTO	P	BORRACCINI GIOVANNI	A
DEL DUCA ANTONIO	P	VERGARI FABRIZIO	P
ROSSI ADAMO	A	VALLESI ANTONIO	P
CIAFFARONI DOMENICO	P		

ne risultano presenti n. 7 ed assenti 4.

Assume la presidenza il Signor CORBELLI ONORATO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO Dr.ssa CONCETTI GIUSEPPINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta al seduta ed invita il Consiglio ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ,dalla lett. a) alla lett. g);

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente pubblico e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»;*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata*

(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione (all.”A”);

VISTO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’allegato “A” alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., sulla base delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute, non vi sono partecipazioni da alienare, né provvedimenti di razionalizzazione da adottare;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 3 del 06/06/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Generale/Dirigente, nonché Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con Unanime votazione palese;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Unione Montana dei Sibillini alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non è stato adottato nessun provvedimento di razionalizzazione nei confronti delle attuali partecipazioni detenute dall’Unione, per le motivazioni addotte nell’All.”A” al presente provvedimento;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall’Unione;

4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere, con Unanime votazione palese;

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Attualmente l'UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI, subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi della L.R. 11/11/2013 n. 35, a far data dal 01/01/2015, alla soppressa Comunità Montana dei Sibillini, partecipa ai sotto elencati organismi:

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
FERMANO LEADER S.C. a R.L.	Società Consortile a responsabilità limitata	Attuazione in via prioritaria ma non esclusiva dell'Asse Leader di cui al Reg. CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Iniziative a sostegno ed alla promozione dello sviluppo rurale e dell'occupazione sul territorio, in coerenza con gli obiettivi dell'UE; Formazione professionale ed aiuti all'occupazione; Promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali; Sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zonal; Valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali; Realizzazione di studi e progetti di fattibilità, finalizzati allo sviluppo dell'area fermana; Forniture di servizi alle imprese ed agli Enti (marketing, pubblicità, comunicazione, informatica, innovazione tecnologica)	Quota di partecipazione: € 1.500,00 % di partecipazione: 3 %	€ 0,00

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: nessuna, in quanto, oltre a ritenersi sussistenti i presupposti relativi al perseguimento da parte della Società Fermano Leader Scarl di finalità istituzionali dell'Ente, la partecipazione nella Società medesima può essere mantenuta ai sensi dell'art.4, c.6, del T.U.S.P. Infine nessun onere complessivo grava sul bilancio dell'Unione.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
-------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	---

PICENO S.C.a R.L.	Società Consortile a responsabilità limitata	Attuazione del programma comunitario Leader al fine di valorizzare l'area territoriale interessata, indirizzando le proprie iniziative in coerenza con gli obiettivi dell'UE. In particolare l'attività sociale si espleta nel settore dell'agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale; Sostegno ed assistenza tecnica alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali e del terziario; Valorizzazione dei prodotti tipici locali, anche con la creazione e diffusione di marchi e la richiesta di denominazione di origine o dell'attestazione di specificità; Formazione ed assistenza all'occupazione; Realizzazione di studi, ricerche di mercato, indagini, consulenze ed assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati; Realizzazione di collegamenti informatici e telematici, realizzazione e gestione di convegni, seminari, mostre e manifestazioni anche fieristiche e promozionali; Valorizzazione e tutela del paesaggio, del patrimonio artistico, architettonico e culturale	Quota di partecipazione: € 100,00 % di partecipazione: 1 %	€ 0,00
-------------------	--	---	--	--------

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: nessuna, in quanto, oltre a ritenersi sussistenti i presupposti relativi al perseguimento da parte della Società Piceno Scarl di finalità istituzionali dell'Ente, la partecipazione nella Società medesima può essere mantenuta ai sensi dell'art.4, c.6, del T.U.S.P. Infine nessun onere complessivo grava sul bilancio dell'Unione.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
STEAT S.P.A.	Società per azioni	Impianto ed esercizio di pubblici trasporti di persone, con qualsiasi mezzo attuati; Esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con o senza conducente; Gestione agenzie di viaggio e turismo; Gestione di strutture attrezzate per l'arrivo e la partenza di passeggeri; Gestione di posteggi per veicoli in genere, di scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone; Attività, anche aperte al pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione con	Quota di partecipazione: € 3.321,60 % di partecipazione: 0,158 %	€ 0,00

		annesse e connesse attività commerciali tipiche delle stazioni di servizio		
--	--	--	--	--

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: nessuna, in quanto la Steat Spa è gestore di un servizio di interesse generale – trasporto pubblico locale (cfr. art 4, c.2 lett. a) del T.U.S.P.); inoltre il trasporto pubblico locale è stato inserito tra le funzioni non fondamentali degli enti di area vasta con conseguente riattribuzione alla Regione dell'attività, del personale e del patrimonio. Pertanto a conclusione del processo di riforma in atto, che ha visto le Amministrazioni Provinciali trasformate in enti di area vasta con funzioni ridotte, si potrà valutare l'eventuale cessione della quota societaria, di cui si sottolinea comunque la modesta entità.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METANO NELLA VALLE DELL'ASO	Consorzio tra comuni	Gestione associata del servizio distribuzione gas metano nel territorio dei comuni consorziati, comprensiva di ogni attività ed incombenza comunque connessa, ivi comprese quelle di programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento, realizzazione, manutenzione, revisione, trasformazione, integrazione e completamento della rete distributiva	Quote di partecipazione n. 6 Valore nominale delle quote € 258,23	€ 1.549,37

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: Nessuna in quanto l'Assemblea del Consorzio ha deliberato lo scioglimento e liquidazione del Consorzio stesso a norma dell'art. 3, c. 4, dello Statuto consortile ed in particolare per esaurimento delle finalità per le quali era stato costituito, che ope legis sono passate in capo all'ATEM, a seguito dell'entrata in vigore di una serie di norme che hanno innovato profondamente il settore del gas (art. 46-bis, c. 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/11/2007, n. 222; D.Lgs. 1/6/2011 n. 93, art. 24, c. 4; DM del Ministero dello sviluppo economico 12/11/2011 n. 226, successivamente modificato con DM 20/05/2015 n. 106 e DM del Ministero dello Sviluppo economico 19/1/2011). Lo scioglimento è in atto ad opera del Commissario Liquidatore, Ing. Eligio Fracasso, nominato in sostituzione del revocato Avv. Walter Massucci; scioglimento che a conclusione vedrà concretizzarsi la ripartizione del capitale di dotazione, in proporzione alle quote di partecipazione, a ciascun Ente consorziato, compresa l'Unione Montana dei Sibillini.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ONORATO CORBELLI

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio.

Comunanza, li 30-10-2017

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 30-10-2017 al giorno 14-11-2017 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Comunanza, li 15-11-2017

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

xx per immediata eseguibilità, art.134, c.4° D. Lgs. n. 267/2000;
per decorrenza dei termini, art. 134, c.3° D. Lgs. n. 267/2000;

Comunanza, li 28-09-2017

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Comunanza, li 30-10-2017



IL SEGRETARIO
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI